NORME SULL'ISTRUZIONE PRE-MILITARE

Art. 12

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 405

Il Capo del Governo emanera' le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Versione in vigore dal 5 febbraio 1935, non più in vigore dal 20 maggio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'istruzione pre-militare
Estremi	Legge 31 dicembre 1934, n. 2150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-istruzione-pre-militare/art-12-articolo-non-piu-previsto-dalla-l-11-aprile-1938-n-405/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it